

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento proposto dal deputato Cavour Gustavo è appoggiato.

(È appoggiato.)

VALERIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il deputato Valerio ha facoltà di parlare.

VALERIO. Ho domandato la parola per fare una questione la quale potrebbe vestire il carattere di questione pregiudiziale.

Nella seduta in cui venne per la prima volta discusso questo progetto di legge, il presidente del Consiglio diceva alla maggioranza della Commissione: se non volete aderire alla legge che io propongo, per essere logici, e per non lasciare all'arbitrio del ministro di finanze l'accordare la facoltà ai pensionati di recarsi all'estero, proponete l'abolizione delle patenti del 21 febbraio 1835.

A dimostrare al signor presidente del Consiglio che noi abbiamo il coraggio d'essere logici, propongo di adottare il seguente articolo, il quale sarebbe come una questione pregiudiziale al progetto ministeriale, perchè, ove si adotti, questo viene per naturale conseguenza rigettato.

Propongo adunque questo articolo:

« L'articolo 17 del regio brevetto 21 febbraio 1835 è abrogato. »

PRESIDENTE. Domando se è appoggiata questa proposta. (È appoggiata.)

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. La proposta del deputato Valerio ha il merito della logica e del coraggio, ma mi pare che in certo modo la questione sia già stata pregiudicata.

Evidentemente quando si poneva ai voti se si sarebbe passato alla discussione degli articoli si metteva a partito il principio della legge, e la Camera, rigettando la proposta di non passare alla discussione degli articoli, sanciva già il principio che informa questo progetto.

Nulladimeno io non voglio contestare il diritto dell'onorevole deputato Valerio di proporre un emendamento che equivale ad escludere il contesto della legge, emendamento che, ove si rigettasse il progetto ministeriale, non avrei difficoltà ad accettare, perchè almeno farebbe cessare uno dei mali a cui esso intende di riparare, voglio dire allo arbitrio senza limiti lasciato ora al ministro delle finanze rispetto ai pensionati che vogliono andare all'estero.

Io non riprodurrò ora gli argomenti che ho cercato di porre in campo nell'ultima tornata per dimostrare l'utilità e la giustizia della legge; ricorderò solo come questa fosse diretta a far cessare da un lato l'arbitrio, e dall'altro a costringere una classe di cittadini, non numerosa, sì, ma pure di qualche considerazione, a concorrere alle spese dello Stato, e far sì che, mentre tutte le classi furono da noi colpite in proporzione delle loro ricchezze, una classe sola non venisse a sfuggire all'azione della finanza.

Rammentati questi motivi, io mi rimetto al buon giudizio della Camera sperando che non vorrà accogliere la proposta dell'onorevole deputato Valerio.

VALERIO. L'onorevole presidente del Consiglio diceva che implicitamente la Camera passando alla discussione degli articoli della legge ne aveva accettato il principio. Nulladimeno è mestieri avvertire che taluni potrebbero aver votato di procedere al dibattimento degli articoli della legge, perchè intendessero di non lasciare ai ministri l'arbitrio che per l'addietro loro aspettava, di concedere o negare ai pensionati la permissione di recarsi all'estero. Ora, mettendo io innanzi una proposta intesa a precludere l'adito a siffatto arbitrio, potrebbe succedere che taluni di quelli che avrebbero dato

un voto favorevole al principio della legge, votassero altrimenti sopra l'articolo summentovato.

Del rimanente non intendo celare che la mia è una questione pregiudiziale, e mi riferisco a tal uopo alle deliberazioni della Camera.

Non è poi mio intendimento di riandare le ragioni per cui stimai opportuno di combattere il principio di questa legge nella discussione che già ebbe luogo. Voglio soltanto alla breve osservazione poc'anzi fatta dal signor ministro delle finanze rispondere con una breve replica.

Egli ha asserito che il ministro mercè questa legge intende sottoporre anche i pensionati che vanno all'estero ai pesi che percuotono gli altri cittadini. A tale proposito io ripeterò quello che già altra volta soggiunsi, vale a dire che tali pensionati non vanno immuni dalle gravezze che sopra gli altri ricadono, dacchè sulle loro pensioni avvi una ritenenza la quale, se non vado errato, fu stabilita dalla legge a tal uopo emanata nel 1851. Questo è il peso speciale che colpisce il pensionato nella sua peculiare condizione. In tal guisa il pensionato è posto in una condizione pari a quella del proprietario del suolo, il quale lasciando il proprio paese va a consumare le sue rendite in terra straniera, mentre però paga pur sempre la dovuta parte d'imposta sui fondi immobili da lui posseduti. Ma perchè egli va in paese straniero voi non gli togliete la quarta parte delle sue rendite, quindi se, non paghi della ritenuta che prelevate già sulla pensione dell'impiegato, gli fate ancora pagare una tassa perchè egli si conduca all'estero, voi fate una legge eccezionale, una legge che perciò ha qualche cosa di odioso.

Ma lasciamo a parte il proprietario del suolo e veniamo ad un altro esempio. Supponiamo che un medico od un avvocato si rechi all'estero. Essi pagano una patente, e continuano a pagarla, sebbene si rechino a passare un anno o due fuori dello Stato.

Vengono perciò in tal modo a soddisfare a quanto debbono al paese. Non punto diverso è il caso del pensionato, il quale anche quando se ne va all'estero seguita ad essere sottoposto alla ritenuta prescritta dalla legge. Ma siccome al medico, all'avvocato, al proprietario del suolo non fate nulla pagare perchè egli non consuma tabacco, non consuma sale, non consuma derrate le quali vengano sottoposte a dogana, perchè non subisce la tassa personale-mobiliaria, così voi non potete far soggiacere ad un'imposta particolare l'impiegato pensionato dello Stato.

Se voi ciò fate, voi violate la legge d'eguaglianza, voi adottate un provvedimento contro il quale hanno diritto di protestare gli impiegati dello Stato, gli impiegati che io non ho mai lungamente difeso al Parlamento, ma che difendo ora, perchè me lo comanda la giustizia, perchè me lo comanda quella legge d'eguaglianza che debb'essere presa per base in ogni libero paese.

PEIRONE. L'onorevole deputato Valerio proponendo che sia abrogato l'articolo 17 del regio brevetto 21 febbraio 1835 ha fatto, allo stesso suo dire, una questione pregiudiziale al progetto che ora cade in discussione.

Io credo però che vi sia un'altra questione pregiudiziale a proporre, quella cioè che, trattandosi dell'abrogazione di una legge, si deve procedere come si pratica riguardo alle proposte di legge, fare cioè la formale proposizione, deporla sul banco della Presidenza, onde passi agli uffici e si discuta poi alla Camera mediante il preavviso d'una Commissione. Propongo quindi la questione pregiudiziale alla questione pregiudiziale del deputato Valerio.

VALERIO. Io dissi che il mio articolo di legge veste il ca-